



CONVENZIONE

TRA

GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A.

E

EDISON STOCCAGGIO S.P.A.

*(Approvata dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico con
deliberazione [xxx] del [xxx])*

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	6
ARTICOLO 1 PREMESSE	6
ARTICOLO 2 ALLEGATI E DEFINIZIONI	6
ARTICOLO 3 OGGETTO.....	8
ARTICOLO 4 UNITÀ DI MISURA.....	9
ARTICOLO 5 DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI	9
TITOLO II SCAMBIO DEI FLUSSI INFORMATIVI.....	12
CAPO I FLUSSI INFORMATIVI AI FINI DELLA PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE OFFERTE SU MGS.....	12
ARTICOLO 6 COMUNICAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL RU_MGS_ED...	12
ARTICOLO 7 LIMITI MASSIMI SUL MGS	12
CAPO II REGISTRAZIONE DELLE TRANSAZIONI CONCLUSE SUL MGS	13
ARTICOLO 8 ESITI DEL MGS.....	14
TITOLO II DISPOSIZIONI FINALI.....	15
ARTICOLO 9 RISERVATEZZA.....	15
ARTICOLO 10 COMUNICAZIONI	16
ARTICOLO 11 RESPONSABILITÀ.....	16
ARTICOLO 12 DURATA.....	20
ARTICOLO 13 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI	20
ARTICOLO 14 CLAUSOLE GENERALI.....	20
ARTICOLO 15 OBBLIGHI RELATIVI AL D.LGS. 231 DEL 2001 E SS.MM.II. E AL CODICE ETICO	21
ARTICOLO 16 OBBLIGHI RELATIVI ALLA NORMATIVA IN TEMA DI ANTICORRUZIONE	22
ARTICOLO 17 LEGGE APPLICABILE	23
ARTICOLO 18 CONTROVERSIE	23
ALLEGATI:.....	23

CONVENZIONE

TRA

Il Gestore dei mercati energetici S.p.A. (di seguito: **GME**), con sede legale in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski, n. 122/124, CAP 00197, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 06208031002, Partita IVA e Cod. fiscale n. 06208031002, legalmente rappresentata dal Presidente e Amministratore Delegato Prof. Pietro Maria Putti, domiciliato per la carica presso la sede legale del **GME**,

E

Edison Stoccaggio S.p.A. (nel seguito: **EDISON Stoccaggio**), con sede legale in Milano, via Foro Bonaparte n. 31, CAP 20121, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 04501620969, Partita IVA n. 04501620969, legalmente rappresentata dall'Ing. Gabriele Lucchesi in qualità di *Direttore Generale Stoccaggio gas*

PREMESSO CHE

- a) **EDISON Stoccaggio** è la società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Edison Spa attiva nell'esercizio delle attività di stoccaggio e nella vendita dei servizi correlati;
- b) il **GME** è la società istituita ai sensi dell'articolo 5 del D.lgs. 79/99, alla quale è affidata, *inter alia*, la gestione economica del mercato del gas naturale, ai sensi dell'articolo 30 della legge del 23 luglio 2009, n. 99;
- c) il **GME**, ai sensi dell'articolo 30 della legge del 23 luglio 2009, n. 99 e dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, organizza e gestisce il mercato del gas naturale, le cui regole sono contenute nella Disciplina del mercato del gas naturale (nel seguito: Disciplina MGAS), approvata con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 marzo 2013, come successivamente modificata e

integrata, nonché nelle relative Disposizioni Tecniche di Funzionamento (nel seguito: DTF);

- d) **GME** è controparte degli operatori sul MGAS;
- e) con deliberazione 312/2016/R/GAS del 16 giugno 2016, l'AEEGSI, nel recepire e integrare le disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 (nel seguito: Regolamento (UE) 312/14), ha introdotto, nel contesto nazionale, le disposizioni funzionali all'implementazione del nuovo sistema di bilanciamento, raccogliendo in un unico Testo Integrato del Bilanciamento Gas (TIB), allegato alla predetta deliberazione 312/2016/R/GAS: *i.* gli aspetti della disciplina del nuovo sistema che, rispetto al Regolamento (UE) 312/2014, andavano chiariti o specificati nel contesto italiano; *ii.* le disposizioni già definite dall'AEEGSI e non incise dal medesimo Regolamento;
- f) l'articolo 7 del TIB prevede l'organizzazione di una sessione giornaliera di mercato, dedicata alla negoziazione di offerte per la cessione e l'acquisto del gas in stoccaggio da parte degli Utenti, da gestirsi nell'ambito del MGAS e nella quale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2.5, del TIB, possano essere regolate anche eventuali differenze fra i quantitativi programmati presso gli stoccaggi (dagli Utenti e da **SRG**) e quelli effettivamente movimentati anche per effetto delle modifiche richieste dal responsabile del bilanciamento rispetto ai flussi fisici di gas da stoccaggio (nel seguito: Mercato organizzato per la negoziazione di gas in stoccaggio o MGS);
- g) l'articolo 7, comma 7.1, della deliberazione 312/2016/R/GAS prevede che *"in prima applicazione [...] eventuali esigenze di cessione o approvvigionamento di volumi di gas del responsabile del bilanciamento, diverse rispetto a quelle di cui al TIB sono gestite attraverso procedure concorsuali per la compravendita di gas in stoccaggio anche mediante il mercato di cui all'articolo 7 del TIB"*;
- h) con deliberazione 66/2017/R/GAS del 16 febbraio 2017, l'AEEGSI ha previsto, all'art. 7 dell'Allegato A alla suddetta deliberazione (nel seguito: TICORG), che il **GME**, ai fini della gestione del MGS, sottoscriva con

ciascuna impresa di stoccaggio una apposita convenzione, la quale disciplini, in particolare:

- i.* i flussi informativi relativi ai quantitativi massimi negoziabili da ciascun utente dello stoccaggio nel rispetto dei limiti di cui comma 7.4, del TIB;
 - ii.* modalità che assicurino definitivamente la coerenza delle transazioni concluse presso l'MGS prima della comunicazione degli esiti.
- i) il punto 5 della deliberazione 66/2017/R/GAS ha previsto che le convenzioni tra il GME e le imprese di stoccaggio siano trasmesse all'AEEGSI entro il 1° settembre 2017, al fine di consentire la loro approvazione non oltre il 1° ottobre 2017;
 - j) il punto 6 della deliberazione 66/2017/R/GAS ha previsto che, nelle more della stipula delle convenzioni di cui sopra e dell'implementazione dei relativi flussi informativi, la partecipazione al MGS sia limitata all'impresa maggiore di stoccaggio (Stogit S.p.A.);
 - k) **GME e EDISON Stoccaggio**, nel dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 7 del TICORG, concordano di sottoscrivere la presente Convenzione;
 - l) ai sensi dell'articolo 7 del TICORG, la presente Convenzione, è stata inviata all'AEEGSI per l'approvazione nei termini previsti al punto 5 della deliberazione 66/2017/R/GAS;
 - m) la presente Convenzione è stata positivamente verificata e approvata dall'AEEGSI con Deliberazione **XXXXXXX**.

Tutto ciò premesso e considerato

GME e EDISON Stoccaggio, nel seguito definiti singolarmente la "Parte" e congiuntamente le "Parti", convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 **Premesse**

- 1.1 Le premesse alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della medesima.

Articolo 2 **Allegati e Definizioni**

- 2.1 Costituiscono allegati (nel seguito definiti congiuntamente: Allegati) alla presente Convenzione le Procedure Tecniche Concordate, che disciplinano le modalità e i termini per la gestione dei flussi informativi tra **GME** e **Edison Stoccaggio** di cui alla presente Convenzione (nel seguito: PTC).
- 2.2 Le PTC vengono definite di comune accordo tra le Parti e saranno sottoscritte e mantenute nei loro contenuti dalle competenti funzioni di ciascuna Parte.
- 2.3 In particolare, le Parti si impegnano a definire le seguenti PTC:
- PTC n. 1 – Anagrafica Utenti Abilitati MGS e Limiti Massimi sul MGS;
 - PTC n. 2 - Comunicazione degli esiti del MGS;
 - PTC n. 3 - Riferimenti per le comunicazioni;
 - PTC n. 4 – Unità di misura.
- 2.4 Resta salva la facoltà delle Parti di definire ulteriori PTC, diverse da quelle indicate al comma precedente, qualora necessarie e/o opportune, anche al fine di garantire il coordinamento tra il Codice di Stoccaggio, il Codice di Rete di Snam Rete Gas (Codice di Rete), la Disciplina MGAS, il TIB, il TICORG e la Convenzione.

- 2.5 La definizione di eventuali PTC, ulteriori rispetto a quelle di cui al precedente comma 2.3, nonché qualsiasi modifica delle PTC già sottoscritte dalle Parti dovranno avvenire di comune accordo tra le Parti e in forma scritta con la medesima procedura disciplinata al precedente comma 2.2.
- 2.6 L'inosservanza delle previsioni delle PTC e qualsivoglia inadempimento degli obblighi ivi previsti a carico delle Parti, costituisce violazione della presente Convenzione.
- 2.7 Ai fini della Convenzione e degli Allegati, oltre alle definizioni di cui al successivo comma 2.8, si rinvia, ove applicabili, alle definizioni di cui alla Disciplina MGAS, al TIB, al TICORG, al Codice di Rete ed al Codice di Stoccaggio.
- 2.8 Nella Convenzione e negli Allegati, oltre ai termini altrove definiti nel testo, per:
- a) Limiti Massimi su MGS si intendono i limiti massimi di quantità negoziabili sul MGS da parte di ciascun Utente Abilitato MGS così come predisposti e messi a disposizione/trasmessi da **EDISON Stoccaggio** al GME;
 - b) Portale ESCOMAS: una Piattaforma Informatica per la messa a disposizione delle funzionalità necessarie alla gestione dei processi commerciali inerenti le attività di **EDISON Stoccaggio** in modo imparziale e non discriminatorio e per ottimizzare, in termini di efficacia e di efficienza, la gestione degli stessi processi;
 - c) Posizione MGS, si intende la posizione in consegna, riferita a ciascun giorno gas, delle quantità di gas sottese ai contratti di acquisto e vendita con riferimento all'hub di stoccaggio di **EDISON Stoccaggio** da un Utente Abilitato MGS ovvero da **SRG** sul MGS;
 - d) RU_MGS_ES, si intende il Registro degli Utenti Abilitati MGS, predisposto e messo a disposizione/trasmesso da **EDISON Stoccaggio** ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione;

- e) **SIMGAS** si intende il sistema informatico del **MGAS** mediante il quale il **GME** raccoglie le offerte di acquisto e vendita di gas, definisce gli esiti del mercato e rende disponibili le informazioni preliminari e gli esiti;
- f) **SRG** si intende Snam Rete Gas S.p.A., la principale società di trasporto e dispacciamento del gas naturale in Italia che: (i) gestisce il Mercato regolamentato delle capacità e del gas ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) n. 137/02 del 17 luglio 2002, come successivamente modificata ed integrata (nel seguito: deliberazione n. 137/02) e della deliberazione dell'AEEGSI n. 22/04 del 26 febbraio 2004, come successivamente modificata ed integrata (nel seguito: deliberazione n. 22/04), (ii) è responsabile del bilanciamento ai sensi del TIB;
- g) Utente Abilitato **MGS**, si intende ciascun soggetto comunicato da **EDISON Stoccaggio** che può operare nell'ambito del **MGS** previa ammissione al **MGAS**.

Articolo 3 **Oggetto**

3.1 La Convenzione e gli Allegati disciplinano i rapporti tra il **GME** e **EDISON Stoccaggio** con riferimento:

- a) allo scambio dei dati e delle informazioni relativi ai soggetti, contenuti nel **RU_MGS_ES** e riguardanti:
 - i dati anagrafici di tali soggetti;
 - i codici di identificazione di tali soggetti;

nonché i Limiti Massimi su **MGS** di tali soggetti;

- b) ai flussi informativi tra **EDISON Stoccaggio** e **GME** funzionali alla presentazione delle offerte degli Operatori, che siano anche Utenti Abilitati **MGS**, nell'ambito del **MGS**, nonché alla comunicazione a **EDISON Stoccaggio** delle Posizioni **MGS** risultanti dalle transazioni concluse nell'ambito del medesimo mercato ai fini della relativa registrazione.

Articolo 4 **Unità di misura**

- 4.1 Ai fini dello scambio dei dati e delle informazioni di cui alla presente Convenzione **GME** e **EDISON Stoccaggio** utilizzano le unità di misura indicate nelle PTC.

Articolo 5 **Diritti ed obblighi delle Parti**

- 5.1 Ai sensi della presente Convenzione, **EDISON Stoccaggio** sarà responsabile:
- a) del corretto e tempestivo svolgimento delle attività di propria competenza, ivi comprese quelle di trasmissione dei dati e delle informazioni ad esse connesse, di cui ai successivi Articolo 6, commi 6.2 e 6.3;
 - b) della corretta elaborazione, nonché della messa a disposizione/trasmissione al **GME** dei dati e delle informazioni contenuti nel RU_MGS_ES;
 - c) della corretta messa a disposizione/trasmissione al **GME** dei dati riguardanti i Limiti Massimi su MGS di quantità negoziabili da parte di ciascun Utente Abilitato MGS;
 - d) della tempestiva comunicazione in relazione alle eventuali indisponibilità dei sistemi di **EDISON Stoccaggio**.
- 5.2 Il **GME** sarà responsabile:
- a) del corretto e tempestivo svolgimento delle attività di propria competenza, ivi comprese quelle di trasmissione dei dati e delle informazioni ad esse connesse, di cui ai successivi Articolo 6, commi 6.2 e 6.3;

- b) della corretta elaborazione, nonché della messa a disposizione/trasmissione a **EDISON Stoccaggio** della Posizione MGS, su base giornaliera, risultante dalle transazioni concluse sul MGS;
 - c) della corretta elaborazione nonché della messa a disposizione/trasmissione a **EDISON Stoccaggio**, su base giornaliera, del Prezzo di Remunerazione dei quantitativi oggetto delle offerte accettate in esito a ciascuna sessione del MGS;
 - d) della tempestiva comunicazione in relazione alle eventuali indisponibilità dei sistemi GME.
- 5.3 Le attività di cui ai precedenti commi 5.1, lettere b, c) e d) e 5.2, lettere b), c) e d), saranno svolte secondo quanto definito nelle PTC.
- 5.4 Ciascuna Parte esonera l'altra da ogni responsabilità o obbligo nei confronti dei terzi derivante dall'applicazione dei dati e delle informazioni elaborati e comunicati all'altra Parte.
- 5.5 Le Parti si obbligano a:
- a) darsi preventivamente e reciprocamente comunicazione circa le eventuali modifiche dei propri sistemi informatici e delle relative procedure operative che pregiudichino la possibilità di adempiere gli obblighi derivanti dalla Convenzione e dagli Allegati e che ne richiedano l'adeguamento;
 - b) darsi reciprocamente informazione, in tempo utile affinché possano porre in essere gli interventi correttivi eventualmente necessari, di ogni inconveniente o anomalia operativa derivante da problemi di natura tecnica, o di qualunque altro evento che abbia determinato o possa determinare il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni oggetto della Convenzione e degli Allegati;
 - c) valutare congiuntamente, in relazione alle finalità di cui alla Convenzione ed Allegati, l'opportunità/necessità di eseguire interventi di modifica/integrazione sui rispettivi sistemi informatici su

evidenza di una delle Parti, procedendo a identificare congiuntamente modalità e tempi di realizzazione. Al riguardo, resta inteso che, in mancanza di accordo, prevarrà l'opinione della Parte titolare del sistema informatico oggetto di valutazione, sia in ordine all'opportunità/necessità di eseguire gli interventi in questione sia in ordine alle modalità e ai termini di realizzazione, ferma restando la necessità di garantire la continuità dello scambio dei dati e flussi informativi oggetto della Convenzione e degli Allegati;

- d) collaborare nell'ambito delle rispettive competenze, al fine di individuare le cause delle interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie e di ripristinare al più presto la funzionalità dei sistemi informatici;
- e) definire congiuntamente, nell'ambito delle PTC, le modalità operative per la gestione di eventi che possano compromettere il normale scambio di dati e flussi informativi di cui al precedente Articolo 3 della presente Convenzione.
- f) collaborare, secondo le modalità previste nelle PTC, per le finalità di cui al successivo Articolo 8, comma 8.3.

TITOLO II SCAMBIO DEI FLUSSI INFORMATIVI

CAPO I FLUSSI INFORMATIVI AI FINI DELLA PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLE OFFERTE SU MGS

Articolo 6 Comunicazione dei dati e delle informazioni contenute nel RU_MGS_ES

- 6.1 **EDISON Stoccaggio** predispone e mette a disposizione/trasmette del **GME** il RU_MGS_ES secondo le modalità e i termini stabiliti nelle PTC, con il contenuto di cui al precedente Articolo 3, comma 3.1, lettera a), nonché ogni aggiornamento dello stesso, dando evidenza di ogni variazione.
- 6.2 Qualora ricorrano i casi particolari individuati nelle PTC, che siano tali da non consentire le normali attività di comunicazione secondo quanto previsto nel precedente comma del presente articolo, il **GME** e **EDISON Stoccaggio** applicheranno le modalità operative all'uopo previste nelle PTC.
- 6.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che, per quanto qui non espressamente previsto, le attività di cui al presente articolo sono disciplinate nelle PTC.

Articolo 7 Limiti Massimi su MGS

- 7.1 **EDISON Stoccaggio** mette a disposizione del **GME**, secondo le modalità e i termini stabiliti nelle PTC, i Limiti Massimi su MGS, delle quantità negoziabili, in acquisto e in vendita, da parte di ciascun Utente Abilitato MGS. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.4 e secondo le modalità e i termini stabiliti nelle PTC, qualora **EDISON**

Stoccaggio non possa mettere a disposizione del **GME**, ovvero in subordine trasmettere a quest'ultimo, i Limiti Massimi, **GME** considera tali limiti massimi pari a zero, previa comunicazione da parte di **EDISON Stoccaggio**. Qualora **GME** non sia in condizione di prelevare, ovvero in subordine ricevere, i Limiti Massimi correttamente /messi a disposizione/trasmessi da **EDISON Stoccaggio** nelle modalità alternative concordate tra **GME e EDISON Stoccaggio** ai sensi delle PTC, **GME** comunica a **EDISON Stoccaggio** che procederà a porre un limite pari a zero, salvo diversa indicazione da parte di **EDISON Stoccaggio**.

- 7.2 Il **GME**, sulla base delle informazioni ricevute da **EDISON Stoccaggio**, ai sensi del precedente comma 7.1, verifica, secondo le modalità previste nella Disciplina MGAS, che i quantitativi complessivi giornalieri corrispondenti alle offerte in acquisto e in vendita presentate sul MGS da ciascun Operatore rispettino i relativi Limiti Massimi su MGS comunicati da **EDISON Stoccaggio** e che l'Operatore sia anche Utente Abilitato MGS.
- 7.3 Qualora il **GME** verifichi che i quantitativi offerti dall'Operatore che sia anche Utente Abilitato MGS nell'ambito del MGS, siano superiori ai relativi Limiti Massimi su MGS comunicati ai sensi del precedente comma 7.1, il **GME** riduce tali quantitativi complessivi sino al valore del Limite Massimo su MGS di competenza del medesimo Operatore, secondo modalità previste nella Disciplina MGAS.
- 7.4 In relazione al precedente comma 7.1, le modalità di comunicazione di eventuali casi di incompletezza/assenza del dato relativo all'Utente Abilitato MGS contenuto nel RU_MGS_ES sono disciplinate nelle PTC.

CAPO II

REGISTRAZIONE DELLE TRANSAZIONI CONCLUSE SUL MGS

Articolo 8

Esiti del MGS

- 8.1 Al termine di ciascuna sessione del MGS, il **GME carica sul portale ESCOMAS**/trasmette a **EDISON Stoccaggio**, secondo le modalità e termini indicati nelle PTC:
- a) i dati e le informazioni riguardanti i quantitativi di gas corrispondenti alla Posizione MGS risultante dalle offerte in acquisto ed in vendita accettate nella medesima sessione in relazione a ciascun Operatore che sia anche Utente Abilitato MGS - fermo restando che gli acquisti di gas saranno contabilizzati con segno positivo e le vendite con segno negativo - come previsto dalla Disciplina MGAS e nel Codice di Stoccaggio;
 - b) il prezzo di remunerazione determinato in esito alla medesima sessione nel rispetto di quanto previsto al TIB, articolo 7.
- 8.2 I quantitativi di gas di cui il **GME** richiede la registrazione devono essere attribuiti agli Utenti Abilitati MGS iscritti nel RU_MGS_ES utilizzato per l'esecuzione di ciascuna sessione del MGS secondo quanto risultante dalla comunicazione di **EDISON Stoccaggio** ai sensi del precedente Articolo 6, comma 6.1.
- 8.3 Per le finalità di cui all'articolo 7 del TICORG, **EDISON Stoccaggio** e **GME**, secondo modalità e termini definiti nelle PTC, collaborano nello svolgimento delle attività funzionali alla conferma delle transazioni. Resta inteso che la comunicazione, da parte di **EDISON Stoccaggio**, della coerenza delle transazioni concluse su MGS costituisce presupposto per la pubblicazione degli esiti da parte del **GME**.
- 8.4 Il mancato rispetto della condizione di cui al precedente comma 8.2 comporta il rigetto della richiesta di registrazione nella sua interezza con informazione al **GME**, secondo le modalità e i termini indicati nelle PTC.

8.5 Qualora le attività di cui al presente Articolo non siano concluse entro il termine previsto nelle PTC, il **GME** procede, d'intesa con **EDISON Stoccaggio** secondo quanto previsto nelle PTC, ad annullare la sessione del MGS.

TITOLO II DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9 Riservatezza

- 9.1 Le Parti si obbligano a mantenere riservate e confidenziali, anche ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, le informazioni oggetto della Convenzione o comunque di cui siano venute in possesso nell'esecuzione della stessa e che non siano altrimenti rese note ovvero pubblicate in base alla Disciplina MGAS, al Codice di Stoccaggio ovvero alla Convenzione e Allegati. In particolare, l'obbligo di riservatezza e di non divulgazione delle Parti opera nei confronti dei terzi, nonché nei confronti di altro personale delle Parti non direttamente coinvolto nell'esecuzione della Convenzione e relativi Allegati, per tutta la durata della stessa ed anche successivamente, per un periodo di 3 (tre) anni dal termine della Convenzione stessa.
- 9.2 Gli obblighi di confidenzialità di cui al comma 9.1 non trovano applicazione ove le Parti siano tenute a comunicare informazioni riservate in ottemperanza ad un obbligo di legge o regolamentare o un provvedimento emanato da una pubblica autorità.
- 9.3 Le Parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad eventuali adempimenti connessi con l'esecuzione della Convenzione e relativi Allegati. L'eventuale mancato conferimento dei dati potrebbe comportare per le Parti l'impossibilità di

adempiere alle obbligazioni previste nella Convenzione e nei relativi Allegati.

- 9.4 Ciascuna Parte assume ogni responsabilità per l'accesso abusivo da parte di terzi al proprio sistema informatico di supporto e si obbliga a tenere indenne l'altra Parte da qualsiasi danno al sistema informatico di quest'ultima o pericolo all'integrità o alla sicurezza del sistema stesso, riconducibile all'accesso abusivo da parte di terzi.

Articolo 10 **Comunicazioni**

- 10.1 Le Parti convengono che, ove non diversamente disposto, le comunicazioni di cui alla Convenzione sono inviate ai referenti per le comunicazioni indicati da ciascuna Parte nelle PTC, secondo le modalità ed i termini ivi previsti.

Articolo 11 **Responsabilità**

11.1 EDISON Stoccaggio:

- a) non assume alcuna responsabilità, ad alcun titolo, in relazione ad un utilizzo da parte del **GME** delle informazioni e dei dati a cui il **GME** stesso ha accesso, diverso da quello consentito in attuazione della presente Convenzione;
- b) è responsabile della gestione del portale ESCOMAS secondo regole di buona tecnica. Nei casi in cui si verifichi una prolungata non corretta gestione del portale ESCOMAS, ovvero una prolungata non corretta gestione dei dati e delle informazioni ivi registrate dal **GME**, ai sensi della presente Convenzione, il **GME** provvederà a informare l'AEEGSI per l'adozione degli opportuni provvedimenti del caso. Resta fermo l'obbligo in capo a **EDISON Stoccaggio** di risarcimento dei danni causati al **GME** e agli altri Soggetti Abilitati esclusivamente qualora tali danni costituiscano conseguenza immediata e diretta dei

comportamenti di **EDISON Stoccaggio** determinati da dolo o colpa grave;

- c) non è responsabile per fatti e/o danni che possano derivare al **GME** e/o a terzi dall'utilizzo da parte del **GME** del portale ESCOMAS;
- d) non è responsabile nei confronti di **GME** e/o di terzi per danni derivanti da eventuali interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie nel funzionamento del portale ESCOMAS dipendenti da fatto di terzi, da forza maggiore, da utilizzi impropri o difformi da quanto previsto al presente documento e in ogni caso a seguito di eventi, atti, fatti o circostanze non prevedibili ed al di fuori del controllo di **EDISON Stoccaggio** medesima;
- e) non assume alcuna responsabilità in relazione alla veridicità, completezza e correttezza dei dati trasmessi dal **GME** e delle informazioni registrate nel portale ESCOMAS dal medesimo **GME** anche per conto terzi;
- f) non è responsabile in relazione alla veridicità, completezza e correttezza dei dati comunicati da **GME** in esito alla sessione MGS funzionali alle attività di verifica sugli esiti di tale sessione.

11.2 Il **GME**:

- a) si impegna ad utilizzare le informazioni e i dati contenuti nel portale ESCOMAS esclusivamente ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione;
- b) è tenuto a modificare la propria password per l'accesso al portale ESCOMAS ogni sessanta giorni, secondo le modalità descritte nelle PTC;
- c) è responsabile di ogni danno derivante dall'utilizzo illecito o dall'uso improprio dei codici per l'accesso al portale ESCOMAS, ad esso assegnati;

- d) è tenuto a custodire con ogni cura e a mantenere segreti i propri codici di accesso assegnati, ed è l'unico responsabile dei danni derivanti dallo smarrimento degli stessi;
 - e) riconosce che **EDISON Stoccaggio** non assume alcuna responsabilità in merito alla eventuale assenza, non completezza e/o non correttezza dei dati relativi agli esiti definiti da **GME** su MGS in maniera difforme rispetto alle informazioni trasmesse da **EDISON Stoccaggio**;
 - f) non è responsabile per fatti e/o danni che possono derivare ai Soggetti Abilitati e/o a terzi dalla gestione del portale ESCOMAS da parte di **EDISON Stoccaggio**;
 - g) si impegna nei confronti di **EDISON Stoccaggio** ad utilizzare Portale ECOMAS di **EDISON Stoccaggio** secondo le modalità e i termini previsti nella presente Convenzione e suoi Allegati. Il prolungato utilizzo improprio dei sistemi informativi da parte del **GME**, che risulti di grave pregiudizio alla corretta funzionalità del portale ESCOMAS, sarà segnalato da **EDISON Stoccaggio** all'AEEGSI per l'adozione dei provvedimenti del caso. Resta fermo l'obbligo in capo al **GME** di risarcimento dei danni causati a **EDISON Stoccaggio** e agli altri Soggetti Abilitati esclusivamente qualora tali danni costituiscano conseguenza immediata e diretta dei comportamenti del **GME** determinati da dolo o colpa grave. Resta inteso che ogni provvedimento nei confronti del **GME** è adottato da **EDISON Stoccaggio** previo assenso dell'AEEGSI, formulato in condivisione con il Ministero dello Sviluppo Economico.
- 11.3 Nel caso di inadempimento agli obblighi previsti nella Convenzione e negli Allegati la Parte inadempiente è tenuta al risarcimento dei danni derivanti dall'inesatto o mancato adempimento.
- 11.4 Fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 5, comma 5.4, le Parti si impegnano a comunicare reciprocamente ogni pretesa di risarcimento

da parte di terzi, che possa riguardare l'altra Parte, relativa all'adempimento delle prestazioni oggetto della Convenzione e degli Allegati, entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dal giorno in cui le stesse hanno avuto conoscenza, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione di supporto. Le Parti si impegnano a fornire collaborazione reciproca nella difesa nei confronti di terzi, in ogni opportuna sede, anche giudiziaria, in relazione a tali pretese.

- 11.5 Non sussisterà alcuna responsabilità delle Parti per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito, ovvero ad eventi comunque al di fuori del loro controllo, quali a titolo meramente esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, inondazioni, incendi, scioperi (anche aziendali), interruzioni della erogazione di energia elettrica o delle linee di telecomunicazione, della rete *Internet* nonché delle linee di trasporto dati facenti parte dei propri sistemi informatici quando tali interruzioni non siano imputabili ad atti o omissioni delle Parti. In nessuna circostanza le Parti saranno responsabili per la perdita di affari, di profitti, di risparmi, perdita o danneggiamento di dati.
- 11.6 Le denunce, le dichiarazioni e/o gli adempimenti di tipo fiscale o amministrativo previsti da disposizioni ufficiali presenti e future delle competenti autorità avverranno a cura di ciascuna Parte, ad eccezione di quelle per le quali la legge preveda diversamente. Ciascuna delle Parti non si assumerà alcuna responsabilità né solidarietà in relazione alle obbligazioni fiscali dell'altra, salvo che la legge non preveda diversamente.
- 11.7 Ciascuna Parte è esonerata da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, derivante dalle attività dell'altra Parte. Ciascuna Parte è sollevata da ogni e qualsiasi evento pregiudizievole che possa occorrere a persone o cose nello svolgimento delle attività dell'altra Parte.

Articolo 12

Durata

- 12.1 La Convenzione ha validità ed efficacia di 12 (dodici) mesi a decorrere dal 1° ottobre 2017 e si intende tacitamente rinnovata per successivi periodi di 12 (dodici) mesi ciascuno, salvo che una delle Parti, nei limiti consentiti dalle norme di tempo in tempo vigenti, manifesti volontà contraria con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 13 .

Articolo 13

Modifiche ed integrazioni

- 13.1 Nei limiti consentiti dalle norme di tempo in tempo vigenti, la Convenzione potrà essere modificata e/o integrata solo di comune accordo tra le Parti, secondo le modalità previste al successivo Articolo 14, comma 14.3.
- 13.2 Qualora intervengano modifiche od integrazioni al quadro normativo da parte delle Istituzioni di riferimento, ivi compreso il Codice di Stoccaggio e la Disciplina MGAS, che possano avere rilevanza ovvero siano tali da modificare, in modo significativo, le modalità di esecuzione di quanto previsto dalla Convenzione e/o dagli Allegati, le Parti si impegnano ad apportare agli stessi le necessarie modifiche ed integrazioni.
- 13.3 Le Parti si impegnano a collaborare per individuare gli eventuali aggiornamenti dei propri sistemi informatici che si rendessero necessari. Le Parti si impegnano altresì a porre in essere, sui propri sistemi informatici, ogni intervento che risulti necessario ai sensi di atti o provvedimenti delle autorità competenti.

Articolo 14

Clausole generali

- 14.1 Il mancato o il ritardato esercizio di uno o più dei diritti spettanti ad una Parte ai sensi della Convenzione e degli Allegati non può essere considerato come rinuncia a tali diritti.
- 14.2 L'eventuale nullità, annullabilità o inefficacia di una o più clausole ovvero previsioni della Convenzione e degli Allegati non si estenderà alle restanti clausole o previsioni e le Parti si impegnano a sostituire l'eventuale clausola o previsione nulla o inefficace con altra clausola o previsione valida ed efficace, con contenuto analogo alla clausola o previsione sostituita.
- 14.3 La Convenzione, sottoscritta dalle Parti, viene redatta in due originali in lingua italiana. Qualsiasi modificazione alla Convenzione dovrà aver luogo in forma scritta ed essere sottoposta alla medesima procedura prevista per la sua sottoscrizione.
- 14.4 Le spese riguardanti l'imposta di bollo applicabile alla Convenzione saranno sostenute dalle Parti in egual misura.
- 14.5 Nel caso in cui una delle Parti richieda la registrazione della Convenzione essa è tenuta al pagamento dell'imposta di registro.

Articolo 15
Obblighi relativi al D.Lgs. 231 del 2001 e ss.mm.ii. e al Codice Etico

- 15.1 Con la sottoscrizione della Convenzione, le Parti dichiarano espressamente di avere piena conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive integrazioni (di seguito: D.Lgs. n. 231/01), nonché delle norme dei rispettivi "Codice Etico" e "Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/01", consultabili sul sito *Internet* di **GME** e sul sito *Internet* di **EDISON Stoccaggio**.

- 15.2 Con la sottoscrizione della Convenzione e degli Allegati, le Parti si obbligano, reciprocamente, a svolgere le attività oggetto degli stessi in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nei rispettivi "Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001, "Codice Etico" e più in generale da quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2001.
- 15.3 Le Parti si obbligano pertanto a tenersi reciprocamente manlevate ed indenni da qualsiasi danno, costo, onere, spesa, perdita, che dovesse derivare, direttamente o indirettamente, quale conseguenza del mancato rispetto, da parte propria, o di propri collaboratori, ausiliari o dipendenti, di quanto disposto dai rispettivi "Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001", "Codice Etico" e più in generale da quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2001.

Articolo 16
Obblighi relativi alla normativa in tema di anticorruzione

- 16.1 Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti dichiarano espressamente di avere piena conoscenza delle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive integrazioni, delle relative delibere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché delle norme del Codice Etico del **GME** e di quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione del **GME**, obbligandosi pertanto a svolgere l'attività oggetto della presente Convenzione in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel proprio Codice Etico e più in generale di quanto disposto dalla Legge 190/2012.
- 16.2 Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al precedente comma 16.1 di una delle Parti costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà la Parte adempiente a risolvere il presente contratto con

effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che in tal caso la Parte inadempiente sarà tenuta a risarcire qualsiasi danno, costo, onere, spesa, perdita, che dovesse derivare direttamente alla Parte adempiente.

Articolo 17 **Legge applicabile**

17.1 La Convenzione è regolata dalla legge italiana.

Articolo 18 **Controversie**

18.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti saranno devolute in via esclusiva alla cognizione del Foro dove ha sede il convenuto .

Le Parti si danno reciprocamente atto che la Convenzione e relativi Allegati, in ogni loro parte, sono stati oggetto di specifico esame e negoziazione. Pertanto non trovano applicazione le disposizioni previste dagli art. 1341 e 1342 del codice civile, avendo le Parti piena e consapevole conoscenza di tutti gli impegni ed obblighi indicati nella Convenzione e nei relativi Allegati che sono stati singolarmente ed in piena libertà valutati ed approvati con la sottoscrizione degli stessi.

Allegati:

- PTC n. 1 – Anagrafica Utenti Abilitati MGS e Limiti Massimi sul MGS;
- PTC n. 2 - Comunicazione degli esiti del MGS;
- PTC n. 3 - Riferimenti per le comunicazioni;
- PTC n. 4 – Unità di misura.

....., lì 2017

per **EDISON STOCCAGGIO**

per il **GME**